

dell'alimentazione, ispezione degli alimenti, dietologia ospitaliera - Selezione e istruzione professionale del personale ospitaliero - Organizzazione e funzione dei laboratori di analisi e di accertamento necroscopico.

Materie complementari (una materia per ogni anno a scelta dell'iscritto).

1° Anno: Istituzioni di matematica - Genetica umana.

2° Anno: Geologia applicata all'igiene - Igiene mentale.

3° Anno (orientamento di sanità pubblica): Diritto sanitario - Malattie professionali e loro prevenzione.

3° Anno (orientamento di laboratorio): Ispezione delle carni - Diritto sanitario.

3° Anno (orientamento di igiene e direzione ospitaliera): Gerontologia e geriatria - Malattie professionali e loro prevenzione.

Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare

Art. 156. — Durata tre anni - Numero massimo di iscritti: cinque per ogni anno di corso.

Insegnamenti impartiti nella scuola:

1° Anno:

Embriologia, anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare - Fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna - Anatomia patologica dell'apparato vascolare - Semeiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari - Semeiologia radiologica delle malattie vascolari - Vasculopatie di interesse medico e specialistico.

2° Anno:

Patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso - Patologia e clinica delle malattie del sistema venoso - Patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico - Patologia e clinica dei piccoli vasi.

3° Anno:

Nozioni di terapia medica delle malattie vascolari - Terapia chirurgica delle malattie vascolari - Chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1970

Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 183. — IZZI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 giugno 1970, n. 546.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « S. Antonio Abate », con sede in Sermide.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Mantova in data 16 marzo 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « S. Antonio Abate » di Sermide è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1952;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « S. Antonio Abate », con sede in Sermide (Mantova), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Mantova;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Sermide;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1952, registro n. 14 Interno, foglio n. 23.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1970

Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 185. — IZZI

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1970.

Classificazione tra le statali, riclassifica e modifica dell'itinerario di una strada in provincia di Avellino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota n. 3674 del 4 ottobre 1969 della direzione generale dell'A.N.A.S. relativa:

a) alla statizzazione della strada che unisce la strada statale n. 574 « del monte Terminio » a Piano d'Ischia, alla strada statale n. 164 presso il comune di Montella, quale prolungamento della stessa strada statale n. 574;

b) alla modifica del tracciato della strada statale n. 574 « del monte Terminio » secondo i seguenti capisaldi d'itinerario: « innesto al raccordo autostradale Salerno-Avellino presso Sernio-Piano d'Ischia-Piano di Vesteglia-innesto strada statale n. 164 presso Montella;

c) alla riclassifica del tratto terminale della strada statale n. 574 come strada statale n. 574/dir « del monte Terminio » con il seguente itinerario: « Piano d'Ischia-Campolasperto »;

Sentiti a norma dell'art. 3 della legge n. 126 il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici che hanno espresso parere favorevole rispettivamente in data 11 luglio 1969, n. 842 e 13 gennaio 1970, n. 2232/69, nonché l'amministrazione comunale di Montella in data 2 settembre 1967, n. 156;